

Il disegno di legge N. 3125 di modifica della legge 24 marzo 2001, n. 89, fa sorgere numerose perplessità' atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel preambolo, la norma tenderebbe semmai a snaturare i principi alla base delle decisioni già prese sul tema dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo e pienamente recepiti dalla Suprema corte di cassazione.

Meno di un anno fa con sentenza Cass. civ. Sez. I, 06/06/2011, n. 12173 la cassazione ha testualmente affermato: *“In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, con fissazione di un parametro medio fra i 1.000 ed i 1.500 euro per anno di ritardo ingiustificato, non possono essere derogati, "ratione materiae", se lo scostamento da essi appaia irragionevole, come risulta ove sia superiore al 25 per cento dei predetti limiti. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione della pronuncia che aveva fissato in 500 euro l'importo per anno di ritardo, nella specie del processo presupposto svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti per il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria diretta).* PARTI IN CAUSA Moretti c. Min. Economia Finanze RIFERIMENTI NORMATIVI - L 24/03/2001, n. 89, art. 2 - CONVINT 04/11/1950, art. 6 GIURISPRUDENZA CORRELATA Vedi anche: Cass. civ. Sez. VI, 30/07/2010, n. 17922 - Cass. civ. Sez. I, 14/10/2009, n. 21840 - Cass. civ. Sez. I, 24/07/2009, n. 17404

In primo luogo la misura prevista per l'indennizzo si pone in una posizione contraria a quanto già statuito e previsto in via giurisprudenziale dalle costanti pronunce della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*.

La misura di € 500 come punto di partenza per la quantificazione dell'indennizzo non solo non è rinvenibile in nessun precedente giurisprudenziale ma si pone già in contrasto con le fonti normative sovranazionali. Tale parametro indennitario pertanto pare fondatamente caratterizzato per avere connotati più simili all'arbitrio legislativo che alla discrezionalità affidata al legislatore se è vero come è vero che la norma debitamente impugnata qualora diventasse legge dello stato sarebbe immediatamente oggetto di riforma per via giurisprudenziale.

Allo stato attuale il minimo indennizzo liquidabile dal Giudice si attesta ad € 1.200 il che pare congruo per porre un valore concretamente apprezzabile per ognuno degli anni di ritardo subiti dal ricorrente.

Molte perplessità sorgono inoltre in merito alla liquidazione delle spese legali previste secondo il disegno di legge nella misura del 5% in caso di accordo od in alternativa del 10 % in caso si rimanga in ambito contenzioso. Proviamo ad immaginare un ricorso relativo ad un processo della durata totale di 6 anni, questo può arrivare con la novella in discussione ad un indennizzo pari ad euro 1500 con liquidazione di € 150 e/o € 75 per competenze legali.

Appare evidente come tutto ciò sia diretto a minare ed a snaturare i principi ispiratori e la ratio della legge. Sarebbe di fatto un diniego di giustizia al cittadino, ed un ulteriore attacco al rapporto fiduciario tra cittadino ricorrente e avvocato, infatti oltre ad essere risibili i parametri indenni tari, il che sarebbe sicuramente rimediabile per via giudiziaria, si pone il problema delle spese legali infatti non c'è avvocato che potrebbe assistere un cliente per così poco, è paradossale dirlo ma risulta evidente come l'applicazione alla fattispecie, della retribuzione oraria CCNL per i lavoratori domestici, comporterebbe proporzionalmente alla necessaria attività da svolgere per la proposizione del ricorso una più appropriata e dignitosa remunerazione. Di fatto quindi la norma tenderebbe, proprio per la previsione dell'assistenza obbligatoria del

legale, a disincentivare i ricorsi, poiché si potrebbe verificare il paradosso per cui l'intero indennizzo andrebbe a coprire le spese legali senza alcun ristoro per il ricorrente, ovvero a far sì che il ricorso debba essere proposto impropriamente dall'interessato senza le necessarie cognizioni giuridiche, rivolgendosi ad organizzazioni che dispongono di assistenza legale disposta a prestare la propria opera per cause connotate da serialità e magari con contratto di lavoro subordinato (Avvocato dipendente).

Oltretutto è concretamente immaginabile che a fronte di indennizzi inadeguati ed irrisori, le Corti di Appello sarebbero comunque intasate di impugnazioni non risolvendo così il problema.

Lo sforzo del Legislatore, siamo consapevoli che il tema si addice anche ad altri ambiti normativi, dovrebbe essere teso a rendere efficiente la macchina della giustizia, l'inefficienza ha un costo ed è giusto che lo stato sia tenuto a pagare per questo danno/disservizio il quale come tutti noi sappiamo si traduce in un diniego di giustizia.

Infatti come ognuno di noi cittadini paga per i ritardi e per i propri errori nei confronti dello stato anche lo stato deve assumersi questo onere nei confronti del cittadino.

Credo sia invece doveroso puntare sulla necessità di indagare sul perché di tutti questi ricorsi pendenti e sul perché ci vogliono anni per dei giudizi di equa riparazione che la legge prevede debbano essere decisi in 45 giorni.

Basterebbe indagare sui rinvii d'ufficio per assenza del relatore, stante la collegialità della decisione, oppure sulla appropriatezza dell'invito a produrre documenti in originale, stante la previsione legislativa per cui non vi è l'obbligo, per il ricorrente, di produrre documenti, potendosi provvedere in modo più certo, più celere e meno oneroso per il cittadino, con l'acquisizione d'ufficio.

Si dovrebbe indagare sul perché i ricorsi per equa riparazione hanno una durata di quasi tre anni anziché dei 45 previsti.

Non mi soffermo sulla idoneità della procedura che la legge di riforma andrebbe a creare per lo scopo la quale sebbene a prima vista sembra più farraginoso dell'attuale come in tutte le cose una volta prese le misure potrebbe a regime risultare anche appropriata, rimango tuttavia dell'idea che la legge Pinto, attualmente in vigore, deve intendersi senza ombra di dubbio ben strutturata, semmai si sentisse come sembra la necessità di modificarla, andrebbero introdotti automatismi e conseguenze sul piano disciplinare per il giudicante qualora i ritardi si caratterizzino a causa di inutili rinvii e per richieste istruttorie improprie, le quali siccome ingiustificate appaiono solamente utili ad uno scopo dilatorio.

Roma, 24 maggio 2012